

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCURSUALI

Il termine per il versamento del saldo del prezzo dell'immobile aggiudicato è perentorio e non prorogabile

di **Alessandro Petronzi**

Cass. Civile, sezione III civile; 29 maggio 2015, n. 11171

[Scarica la sentenza](#)

(cod. proc. civ., art. 152, 153, 574, 576, 585)

La vendita di un'immobile immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, è perentorio e non prorogabile. In caso di inosservanza del termine, il giudice di appello, a sua discrezione, può disporre la cancellazione dell'aggiudicazione, con conseguente, sulla trasparenza assicurata dalla pubblicità, della perdita della somma versata.

CASO. In ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, gli aggiudicatari di un immobile acquistato nel corso di una vendita pubblica, del cui termine è prevista la perdita della somma versata in caso di inosservanza del termine, hanno proposto ricorso per cassazione. Avverso tale sentenza, gli aggiudicatari hanno proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la perentorietà dei termini per il versamento del saldo del prezzo dell'immobile aggiudicato, è prevista dalla legge, e che si tratta di un termine perentorio, secondo condizioni potenziali.

La sentenza della Suprema Corte merita attenzione, poiché ha il pregio di chiarire che la perentorietà dei termini per il versamento del saldo del prezzo dell'immobile aggiudicato, è prevista dalla legge, e che si tratta di un termine perentorio, secondo condizioni potenziali.

Nel processo esecutivo, i termini per il saldo del prezzo, tanto nella ipotesi di vendita senza partecipazione alla pubblica gara, secondo condizioni di vendita nell'ambito e

la perentorietà e non prorogabilità dei termini previsti per il saldo del prezzo di

L'orientamento espresso con la pronuncia in esame non è completamente condivisibile, e si

È evidente infatti che tali istanze di proroga non potranno giammai trovare accoglimento.